

TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Fallimentare

***Domanda per l'Ammissione alla procedura di liquidazione dei beni
ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 3/2012***

Ricorrente: Sig. [REDACTED]

*Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
Iscritto al N. 3 dell'elenco presso il Ministero di Giustizia*

Procedura n. 5/2021 – Gestore nominato: Rag. Claudio Zavarise

INDICE

1. Dati anagrafici
2. Premesse
3. Cenni storici e cause dell'indebitamento
4. Analisi della situazione debitoria e delle cause del sovraindebitamento
5. Stato patrimoniale e reddituale del ricorrente
6. Procedure esecutive immobiliari e mobiliari ad oggi pendenti
7. Posizione fiscale
8. Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
9. Indicazioni dell'esistenza di crediti impignorabili
10. Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente
11. Costi della procedura
12. Conclusioni

1. Dati anagrafici

Debitore

████████████████████
nato a ██████████
il ██████████
residente in Verona (VR)
Via ██████████
C.F.: ██████████
e-mail :
████████████████████

Gestore nominato

Rag. Claudio Zavarise
nato a ██████████
il ██████████
con Studio in Verona
Via ██████████
C.F.: ██████████
Pec:
████████████████████

2. Premesse

Il sottoscritto ██████████ come sopra generalizzato,

PREMESSO

- Che, come precisato più avanti, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e/o sopraggiunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte; tale situazione ha reso di fatto impossibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originarie o previste per legge;
- Che conseguentemente ha depositato in data 15/02/2021, presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (di seguito per brevità OCC) la richiesta di nomina del professionista incaricato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;
- Che il referente dell'OCC Dott. Francesco Abate ha proceduto:
 - con dispositivo n. 13 del 23/02/2021 (allegato sub. 1) alla nomina del gestore nella persona del Rag. Claudio Zavarise, iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi presso il Ministero della Giustizia con il progr. n. 4955 e sopra generalizzato, il quale ha provveduto ad accettare l'incarico in data 23/02/2021 (allegato sub. 2),
 - ad attribuire nel contempo alla procedura presso l'OCC il n. 5/2021;
 - ad effettuare la comunicazione ex art. 8 comma 1-quinquies L. 3/2012 agli entri preposti (allegato sub. 3)
- Di aver accettato in data 01/02/2022 il preventivo di spesa pari a complessivi euro 9.397,08 al netto dell'acconto di euro 200 già versato, formulato dall'OCC dell'ODCEC di Verona (allegato sub. 4)

DICHIARA

- Di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16/03/1942 n. 267, nemmeno in estensione;
- Di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuna delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012;
- Di non aver compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni ad eccezione della concessione in locazione dell'immobile di proprietà sito in Mestrino (PD) per la durata di 4 anni decorrenti dal 08/02/2019 e scadente il 09/02/2023 per il canone convenuto di euro 550 mensili (allegato 13), nonché della cessione in data 22/12/2017 di motoscooter usato targa ██████████ per il prezzo di euro 700,00 (allegato 24).

Che pertanto, ai fini di proporre ai creditori la liquidazione di tutti i propri beni ex art. 14 ter. L. 3/2012 per superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa, allega alla presente istanza:

- o Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (allegato sub. 5);
- o Elenco/inventario di tutti i beni del debitore recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e dei beni mobili (allegato sub. 6);
- o Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni (CU2019 per il 2018 in quanto non presentato il mod. 730, modelli 730/21 per il 2020 e 730/2020 per il 2019) (allegati sub. 7, 8 e 9);
- o Elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento del ricorrente e dei suoi familiari (allegato sub. 10);
- o Indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da apposita dichiarazione sostitutiva di stato famiglia (allegato sub. 11);
- o Relazione particolareggiata predisposta dal Rag. Claudio Zavarise, incaricato dall'Organismo di composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona con relativi allegati (allegato sub. 25)

3. Cenni storici e cause dell'indebitamento

Il sottoscritto Sig. [REDACTED] svolge il lavoro [REDACTED]. Attualmente è in servizio presso il [REDACTED] di Verona, con [REDACTED]. Nel corso della carriera è stato insignito di numerosi riconoscimenti e nel 2005 ha anche partecipato ad [REDACTED].

Nel 2003 ha proceduto all'acquisto dell'abitazione in Mestrino (PD) contraendo un mutuo ipotecario con il Monte Paschi di Siena per l'importo originario di euro 125.000, il cui debito residuo fu estinto nel 2009 con atto in surroga dalla Banca Popolare di Vicenza la quale concesse un mutuo per euro 140.000,00 destinato per euro 111.709,45 ad estinzione del precedente mutuo del Monte Paschi di Siena e per il residuo di euro 28.290,55 ad ulteriore liquidità. Nel frattempo fu trasferito [REDACTED] dove, tra il 2008/2013, ha assunto il [REDACTED]. Nonostante il trasferimento l'ex immobile di Mestrino non fu ceduto e fino alla metà circa del 2015 continuò a pagare regolarmente le rate di mutuo.

Nel 2013 è rimasto coinvolto in [REDACTED].

Nel 2014, a seguito della vicenda, fu trasferito [REDACTED] e con l'incarico non più di [REDACTED] e solo dopo alcuni anni, [REDACTED] ha riottenuto l'incarico di [REDACTED].

In quegli anni (2013/2014) lui e la moglie (congiuntamente o in via disgiunta) avevano contratto prestiti con finanziarie, delle quali comunque lui risultava garante, e come tale è stato successivamente perseguito dai creditori.

Nel maggio 2015 la consorte [REDACTED] chiedeva la separazione legale che venne omologata definitivamente dal Tribunale di Venezia il [REDACTED]. Le condizioni consensuali della separazione prevedevano che i due figli degli ex coniugi vivessero con la madre ponendo a carico del marito solamente un importo quale contributo al mantenimento dei figli di euro 250,00 per ciascun figlio ed inoltre del 50% delle spese straordinarie necessarie per le spese mediche non mutuabili, per la formazione scolastica e sportiva da sostenersi nell'interesse dei minori. Nulla era previsto per l'ex coniuge in quanto si dichiarava economicamente indipendente (era lavoratrice dipendente presso [REDACTED] con contratti a tempo determinato).

Questa situazione familiare ha generato difficoltà economiche nel Sig. [REDACTED] unitamente al fatto di dover affrontare ingenti spese legali per la situazione personale creatasi. Con il solo reddito da lavoro, e senza il contributo del reddito del coniuge, per quanto non stabile, era impossibilitato a pagare sia il mutuo che le spese di mantenimento dei figli che le rate dei vari finanziamenti in essere. Nell'ottobre del 2015, inoltre, la banca mutuataria (Banca Popolare di Vicenza) comunicava la decadenza dal beneficio del termine e chiedeva la restituzione immediata del debito residuo del mutuo.

A seguito di tutto ciò al sottoscritto fu riscontrata [REDACTED] [REDACTED] Da allora è conseguito un calo di rendimento con difficoltà [REDACTED]

Fortunatamente ora [REDACTED] [REDACTED]

Per i motivi sopra esposti e per il senso di responsabilità, il Sig. [REDACTED] ha deciso di affrontare la situazione per la definizione della sua posizione debitoria e per ristabilire il proprio equilibrio economico – finanziario nella speranza di stabilizzare anche un più sereno [REDACTED]

4. Analisi della situazione debitoria e delle cause del sovraindebitamento

La situazione debitoria complessiva viene di seguito riassunta:

				totale
Compensi OCC				9.397,08
Compensi prof.+spese proc.		(stima)		6.000,00
Erario per Irpef e add.li		(cert. estratti di ruolo)		11.768,00
comune belluno multe		(cert. estratti di ruolo)		275,46
Comune Venezia multe		(cert. estratti di ruolo)		141,25
Comune Treviso multe		(cert. estratti di ruolo)		1.225,68
Comune Campolongo multe		(cert. estratti di ruolo)		376,55
Comune di Mestrino (IMU-Tasi al 2014)		(cert. estratti di ruolo)		2.542,28
Regione Veneto Bolli auto		(cert. estratti di ruolo)		1.203,06
Corte appello Venezia		(cert. estratti di ruolo)		212,10
Trenitalia multe		(cert. estratti di ruolo)		422,39
Consorzio Bonifica Brenta		(cert. estratti di ruolo)		34,44
AdR - diritti notifica		(cert. estratti di ruolo)		70,56
AMCO (ex S.G.A. Spa) (mutuo)		(precetto)		117.828,00
AMCO (ex S.G.A. Spa) (mutuo)		(precetto)		8.848,99
Marathon Spv		(da C.R. B.d'Italia)		5.477,00
MPS Covered bond		(da C.R. B.d'Italia)		25.833,00
Prestinuova (Banca della Nuova Terra)		(residuo da cedolino 11/21)		14.350,00
CREDEM		(residuo da cedolino 11/21)		27.300,00
IFIS Npl (Cassa Rur.Art.Cortina)		(residuo da cedolino 11/21)		11.405,68
Revalue (ex Cross Factor)		(precetto)		4.105,30
Gestione rischi Srl		(cessionaria credito Fastweb)		1.186,87
Comune Campo S.Martino, Abaco Spa		(multe)		608,18
Ponte servizi srl (tassa Rifiuti)		2010-2014		2.278,48
Comune di Ponte nelle Alpi (mensa)				643,80
Comune di Ponte nelle Alpi (trasporto)				400,46
Comune di Campagna Lupia (mensa)				188,00
Comune Mestrino (IMU 2015-2021)				7.224,00
Gefil Spa (Multe CdS- Piove di Sacco)				318,88
Veritas (rifiuti Lupia)				424,60
Etra (tari Mestrino)				661,88
Comune di Verona Tasi 2019				64,00
Regione Veneto Bolli auto 2018/2021		non a ruolo		598,02
Condominio Aurora - Mestrino				3.390,46
Telecom				760,53
Edison Energia Spa				1.126,00
Enel Energia				1.768,85
NIVI Spa (CAV Conc. Autostr. Venete)				29,73
Autostrada Brescia-Padova				65,70
Essediesse (autostrade)				83,16
Solori multe Verona				264,20
Comune di Monastir - 2 multe		non a ruolo		502,44
Cauzione affitto				1.699,50
Consorzio Bonifica Brenta		non a ruolo		31,67
Sicily by car Spa				61,00
Studio legale associato Riponti				6.390,95
Imposte e sanzioni su redditi non dichiarati 14-18				10.452,75
		TOTALI		290.040,93

La documentazione a supporto di quanto sopra è allegata alla Relazione particolareggiata rilasciata dal professionista Gestore nominato dall'OCC.

Relativamente alla suesposta posizione debitoria si deve far rilevare che la maggioranza dello stesso è emanazione di debiti bancari o di società finanziarie cui successivamente si sono sostituite altre finanziarie a seguito di cessione dei crediti sottostanti. La somma dei citati debiti rappresenta circa il 74% dell'intero indebitamento tenendo però presente che quasi il 59% dei soli debiti finanziari è riconducibile al residuo debito per mutuo sulla vecchia casa di abitazione ora in affitto. Il rimanente indebitamento non finanziario è relativo a debiti verso l'erario per imposte dirette 2011-2012 e 2013 accertate ed iscritte a ruolo, a imposte e sanzioni stimate per il periodo 2014-2018 per cedolare non pagata sui canoni di locazione percepiti, a Imu e Tasi per varie annualità nonché a spese condominiali, utenze non pagate, pedaggi autostradali e multe per violazione del CdS di vari comuni. Si evidenzia inoltre in questa sede, che i debiti di natura finanziaria non sono stati contratti senza la ragionevole aspettativa di poterli onorare in quanto quelli relativi al mutuo sono stati contratti in un periodo in cui il reddito familiare era consono al sostenimento delle rate, come pure i primi finanziamenti bancari. I debiti delle varie finanziarie sono sorti invece frazionatamente in periodi diversi, alcuni per ottenere liquidità aggiuntiva altri invece sopraggiunti a seguito di cessione delle posizioni bancarie (o di altre finanziarie) sottostanti man mano che andavano a sofferenza. Quand'anche alcune posizioni fossero sorte su iniziativa del coniuge, ma con garanzia del sottoscritto, quest'ultimo ha reputato la valutazione del merito creditizio effettuato dai finanziatori all'epoca sufficiente per considerare sostenibile il debito.

Già precedentemente era emersa la difficoltà ad onorare i debiti alle previste scadenze, (in maniera un po' disordinata, a causa anche dei continui trasferimenti [REDACTED] si è cominciato a saltare qualche utenza, qualche rata del mutuo, qualche spesa per la mensa o il trasporto dei figli, qualche bolletta per tassa rifiuti ecc) ma è stato solo con la separazione dal coniuge nel maggio 2015 e il conseguente avvento di ulteriori spese per mantenimento dei figli pari ad euro 500,00 mensili oltre ad ulteriori 700-800 euro annui per spese straordinarie per i medesimi, che ha reso oltremodo evidente che con il solo stipendio non sarebbe stato possibile rispettare tutte le varie scadenze. Inoltre il coniuge, che aveva un lavoro dipendente non stabile, non si è reso partecipe nella gestione di tali debiti pregressi che in costanza delle difficoltà riscontrate ed in concomitanza con i problemi [REDACTED] hanno continuato a crescere in maniera non governata e con interventi tampone che hanno solo spostato in avanti il problema. Una finanziaria, non tra quelle che già avevano la cessione del quinto dello stipendio, ha effettuato azioni di recupero ed ottenuto l'assegnazione di ulteriori quote dello stipendio arrivando in totale (fra cessioni consensuali ed esecuzioni) a generare trattenute di oltre 1.000 euro al mese. In tale contesto, in breve tempo la situazione è diventata insostenibile.

In conclusione, le cause della situazione di sovraindebitamento sono quindi evidentemente da ricercare nella dimensione dei debiti familiari troppo grandi da gestire da solo dopo la separazione dal coniuge e con in aggiunta delle somme mensili da versare per il mantenimento dei figli rispetto alle risorse disponibili (rinvenienti esclusivamente dall'attività lavorativa e dall'affitto dell'immobile di proprietà, quest'ultimo destinato interamente al versamento della quota per il mantenimento dei figli) in un momento in cui sono emersi anche problemi di [REDACTED] per il complesso periodo attraversato.

Nel frattempo, come citato, il debito ha continuato ad ingrossarsi per interessi di mora e spese legali per le azioni di recupero man mano che passavano i mesi senza che vi fosse possibilità alcuna di poter intervenire in mancanza di ulteriori risorse aggiuntive.

5. Stato patrimoniale e reddituale del ricorrente

L'attivo disponibile, realizzabile e messo a disposizione dei creditori è prevalentemente costituito dal realizzo dell'immobile di proprietà in Mestrino (PD) ed attualmente affittato con contratto scadente nel febbraio 2023 (allegato sub. 13), alle poche altre disponibilità liquide su c/postepay e sulla carta postepay ed infine ai beni mobili costituenti gli arredi dell'attuale alloggio [REDACTED] nella quale il ricorrente vive in affitto (allegato sub. 14) i quali, tolti quelli impignorabili che sono la maggior parte, risultano di valore pressoché insignificante e se ne chiede quindi l'esclusione dalla liquidazione. Fra i beni esiste anche una vettura, una Fiat Punto che però è gravemente incidentata, con parecchi chilometri (123.000 circa) e sulla quale è iscritto fermo amministrativo, e pertanto di nessun valore realizzabile. Anzi sarebbe opportuno ottenere l'autorizzazione alla demolizione nonostante la presenza del fermo amministrativo onde eliminare le spese del bollo auto che graverebbero inutilmente sulla procedura liquidatoria. A tal proposito nell'elenco delle spese necessarie al sostentamento non è stata indicata alcuna somma al riguardo, diversamente dovrà esserne tenuto conto in sede di determinazione dell'importo da parte del giudice.

La descrizione dei beni in esame è la seguente:

- Intera proprietà di appartamento sito in Mestrino (PD) censito al NCEU di Padova [REDACTED] del valore approssimativo di euro 115.000,00 sulla base delle quotazioni OMI per la zona in esame (allegato sub. 16).
- Intera proprietà della autovettura Fiat Punto targa [REDACTED] (allegato sub. 17 con documentazione fotografica) anno 1995 con oltre 123.000 Km. del valore nullo in quanto da destinare a demolizione viste le condizioni ed il chilometraggio nonché il parecchio tempo di inattività causa fermo amministrativo.
- Disponibilità sul c/postepay con IBAN [REDACTED] per circa 158,00 euro (158,67 per l'esattezza al 8 febbraio 2022) (allegato 18) nonché sulla carta postepay numero [REDACTED] per euro 333,30 sempre al 8 febbraio 2022 (allegato 19)
- Credito di euro 769,66 nei confronti dell'inquilino di Mestrino (PD) Sig. [REDACTED] (allegato 20) per oneri condominiali di sua spettanza per il 2020 e non pagati al condominio con conseguente rivalsa di quest'ultimo sul proprietario (il citato importo è compreso nei debiti verso il condominio [REDACTED] e risultante nell'elenco debiti esposto al punto precedente).
- La mobilia e l'arredamento della casa di attuale abitazione [REDACTED] è costituita quasi esclusivamente da mobili cucina-soggiorno e da camera da letto (tutti ricompresi tra quelli indicati dall'art. 514 c.p.c.) oltre a poca altra mobilia di scarso valore in termini di realizzo e per i quali si ribadisce quindi l'opportunità di escluderli dalla procedura onde evitare i gravosi oneri di realizzo.

Ad eccezione quindi del saldo del c/c postale e sulla carta postepay per complessivi 491,97 euro e del credito verso l'inquilino, l'attivo è stimato per valori approssimativi, ma che considerata la tipologia e la non disponibilità immediata dell'immobile in quanto locato nonché le condizioni (incidentata) e la vetustà della

vettura uniti al non brillante momento del mercato potrebbero rivelarsi anche sovrastimati in sede di realizzo, e quindi prudentemente si prendono a riferimento i valori svalutati del 5% per l'immobile e a realizzo zero per l'auto. I valori definitivi saranno comunque determinati dal liquidatore sulla base di eventuali apposite perizie al riguardo.

Ad integrazione dell'attivo come sopra identificato vi è inoltre la disponibilità del canone di affitto dell'immobile di proprietà pari ad euro 550 mensili per la durata di almeno 6 mesi (periodo stimato necessario alla vendita dell'immobile dalla data di apertura della liquidazione) nonché di parte del proprio stipendio, per la durata quadriennale della liquidazione, nella misura seguente:

Stipendio mensile medio attuale	circa 2.410,00 euro
A dedurre spese mensili di sostentamento (come indicato oltre) per	circa 1.667,50 euro
Quota disponibile mensile	circa 742,50 euro

Come già citato, e più avanti meglio specificato, quanto sopra ha valenza nel momento in cui venissero dichiarati decaduti gli effetti sia delle cessioni del quinto che delle esecuzioni con oggetto il quinto dello stipendio rendendo di fatto "libera" la quota dello stesso eccedente quanto necessario al sostentamento come sopra indicato.

Riepilogando, quindi, l'attivo disponibile nel periodo di liquidazione sarebbe il seguente:

Appartamento in Mestrino (95% valore Omi)	109.250,00
Autovettura Punto (valore zero)	0
C/C postale + postepay	491,97
Credito verso l'inquilino	769,66
Affitto attivo dell'appartamento per sei mesi	3.300,00
Quota stipendio per 48 mesi	<u>35.640,00</u>
Attivo complessivo	149.451,63

6. Procedure esecutive immobiliari e mobiliari ad oggi pendenti

La AMCO – Asset Management Company Spa (già Società per la Gestione di Attività – S.G.A. Spa) ha provveduto di recente [REDACTED] a notificare Atto di precetto (allegato sub. 21) per la somma di euro 126.676,99 oltre interessi fino al saldo per il debito del mutuo ipotecario ex Banca Popolare di Vicenza acquistato da S.G.A Spa nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa della predetta banca. L'atto di precetto sfocerà inevitabilmente nella procedura esecutiva immobiliare, salvo che il Tribunale adito con la presente domanda non dichiarerà aperta la procedura di liquidazione interrompendo quindi le procedure esecutive individuali in procinto di essere avviate.

Pende inoltre a tutt'oggi nei confronti del ricorrente la seguente procedura esecutiva mobiliare:

- Pignoramento di quota dello stipendio per la somma di euro 314,01 a favore di IFIS NPL trattenuta direttamente dallo stipendio del ricorrente (allegato sub. 22)

Sono inoltre in essere due operazioni di cessione del quinto dello stipendio, una con la Banca della Nuova Terra che genera una trattenuta in busta paga di euro 350,00 mensili ed una con CREDEM che genera una trattenuta in busta paga di euro 390,00 mensili.

A tal proposito appare opportuno rilevare come parte della giurisprudenza di merito (ex multi Trib. Di Verona, Trib. di Siracusa, Trib. di Firenze e Trib. di Grosseto) abbia più volte statuito che sia i crediti assistiti da cessione del quinto dello stipendio sia le esecuzioni nei confronti di terzi aventi ad oggetto il quinto dello stipendio sono crediti falcidiabili all'interno delle procedure di sovraindebitamento. Inoltre anche la modifica alla L. 3/2012 introdotta dalla L. 176/2020 ha espressamente previsto la inopponibilità alle procedure di piano del consumatore del contratto di cessione del quinto dello stipendio a garanzia del finanziamento. Tale principio, da alcuni Tribunali, è stato interpretato per estensione anche agli altri due istituti del sovraindebitamento (accordo e liquidazione) e per quest'ultima con una decisione del Tribunale di Verona (18 dicembre 2020, Est. Pagliuca) illuminante in proposito.

Se così non fosse verrebbe distorto il principio della par condicio creditorum e verrebbe assegnato a crediti antecedenti all'apertura della procedura aventi natura chirografaria, uno status di privilegio che in realtà non hanno, consentendo agli stessi di soddisfarsi in via prioritaria rispetto ai creditori privilegiati e financo in prededuzione. Inoltre verrebbe gravemente compromessa la possibilità, nella procedura di liquidazione, di impiegare la parte dello stipendio eccedente la quota da destinare al sostentamento del debitore e della di lui famiglia alla soddisfazione dei creditori tutti, nel rispetto delle previsioni di legge.

Conseguentemente, anche al fine di munire il nominando liquidatore dei relativi poteri, il decreto di apertura della procedura, salvo diverso avviso del Giudice, dovrebbe esprimersi in maniera specifica sul tema.

7. Posizione fiscale

La posizione fiscale del sottoscritto risulta dai seguenti adempimenti dichiarativi personali con la regolare presentazione dei modelli 730 per gli anni 2020 e 2019 mentre per il 2018, non avendo presentato il mod. 730, può essere prodotto allo scopo il mod. CU2019.

Le pendenze fiscali sono invece quelle risultanti dalla situazione debitoria sopra descritta. Non risultano pervenuti nel quinquennio avvisi di accertamento per imposte. Non vi sono inoltre contenziosi aperti con l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia della Riscossione

8. Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori

Come accennato in premessa, non sono stati compiuti nel quinquennio atti dispositivi del proprio patrimonio (ad eccezione della concessione in affitto dell'immobile di proprietà e la cessione in data 22/12/2017 di un motoscooter usato targa [REDACTED] per il prezzo di euro 700,00, entrambi atti che si reputano non significativi), e non esiste alcun atto impugnato dai creditori.

9. Indicazione dell'esistenza di debiti impignorabili

Il sottoscritto è separato con atto di omologa della separazione avvenuto in data [REDACTED] (allegato sub. 23) che ha previsto a carico del medesimo un contributo mensile per il mantenimento dei figli (n. 2) di euro 250.00 cadauno (quindi per un totale mensile di euro 500) oltre alla quota parte del 50% delle spese straordinarie per sanità istruzione e sport dei figli medesimi da concordare fra i coniugi. Tali ultime spese sono approssimativamente pari a complessivi euro 750,00 annui per entrambi i figli.

10. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente

Posto che il sottoscritto è l'unico componente del proprio nucleo familiare (allegato sub. 11), in quanto i figli vivono con il coniuge, ed è residente in abitazione detenuta in locazione (allegato sub. 14) di seguito si espone tabella riepilogativa delle spese necessarie al sostentamento che hanno formato oggetto di determinazione della somma residua disponibile per i creditori a sostegno dalla presente proposta come indicato al precedente punto 5 :

Elenco spese mensili necessarie al sostentamento			
Affitto			350,00
Spese condominiali			145,00
vitto			280,00
Abb.trasporti			50,00
Utenze luce acqua gas e telefono			150,00
Tassa rifiuti			10,00
Medicine			30,00
Imprevisti			90,00
Spese istruzione-trasp-sport figli			62,50
Mantenimento figli			500,00
			1.667,50
Stipendio medio mensile			2.410,00
Disponibile			742,50

Si evidenzia che la misura sopraindicata riservata alle spese per sostentamento, se depurata delle spese impignorabili per il mantenimento dei figli (562,50 euro complessivi) residua pari ad euro 1.104,50. Tale misura è considerata il minimo indispensabile posto che con quella cifra si devono pagare anche l'affitto e le spese condominiali per complessivi 495 euro circa.

11. Costi della procedura

Dato atto che le spese di consulenza del Dr. [REDACTED] sostenute per l'approdo alla nomina del Gestore incaricato dall'OCC ed alle prime fasi della procedura fino al deposito della presente istanza sono state integralmente pagate, le ulteriori spese sono solo quelle indicate dall'OCC nel relativo preventivo di spesa (allegato sub. 4) al netto dell'acconto già versato per euro 200,00 per un costo netto complessivo preventivato di euro 9.397,08 oltre a quelle per il deposito della domanda, per le spese di trascrizione, di stima e di asta competitiva per la cessione dell'immobile nonché per il compenso del liquidatore che complessivamente si stimano in euro 6.000,00.

12. Conclusioni

Per tutto quanto sopra, ed avuto riguardo anche alla relazione particolareggiata rilasciata dal Gestore della Crisi incaricato (allegato sub. 24) il sottoscritto [REDACTED]

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona Adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della Crisi da Sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies della medesima Legge Voglia, con decreto:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art- 14 ter della L. 3/2012 del sig. [REDACTED] al fine di soddisfare i creditori, con le modalità di Legge, mediante la liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare come indicato nella presente domanda;
- Nominare a tal fine un liquidatore in possesso dei requisiti di Legge
- Dichiarare l'esclusione dalla procedura liquidatoria oltre che di quanto indicato al comma 6 dell'art. 14 ter della L. 3/2012, anche della mobilia ed arredi della casa di abitazione di scarso valore ed interesse per la procedura, e dell'autovettura incidentata e gravata da fermo amministrativo in quanto di valore nullo. A tal proposito si chiede che il Giudice adito voglia concedere l'autorizzazione alla rottamazione del mezzo al fine di non gravare la procedura liquidatoria di inutili spese per bollo auto.
- Disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, come interpretato alla luce delle particolari caratteristiche della procedura di liquidazione, che sino al momento della *chiusura della liquidazione* non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi causa e titolo anteriore al deposito della domanda
- Ordinare che, a cura del liquidatore, il decreto sia trascritto nei pubblici registri immobiliari ed al PRA
- Disporre la revoca di tutte le cessioni e delegazioni per effetto delle quali sono attualmente operate ritenute sulle somme percepite del ricorrente quale reddito da lavoro dipendente e che sia conseguentemente sospeso, con decorrenza dalla data di apertura della procedura, l'addebito delle rate sullo stipendio medesimo al fine di consentire la "liberazione" della quota disponibile di quest'ultimo a beneficio dei creditori tutti
- Dichiarare l'inefficacia di tutte le ordinanze di assegnazione di somme emesse, nell'ambito di procedure esecutive presso terzi, in data anteriore a quella di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012, e disporre che sia conseguentemente sospeso, con decorrenza dall'apertura

della procedura, l'addebito delle somme oggetto delle ordinanze di assegnazione sullo stipendio del ricorrente

- Fissare in euro 1.667,50 mensili il limite entro cui i crediti di cui all'art. 14 ter comma 6 lettera b) non possono essere compresi nella liquidazione
- Disporre che il ricorrente provveda a versare mensilmente su apposito conto bancario intestato alla procedura, dedotto l'importo corrispondente alle spese necessarie al sostentamento suo e della famiglia (1.667,50), la somma percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente per la durata di quattro anni nonché quella percepita per l'affitto attivo (550,00 mensili) fino alla intervenuta cessione dell'immobile di proprietà, affinché siano destinate inizialmente, fino a concorrenza della somma che il Giudice vorrà stabilire, alla costituzione di un fondo per le spese vive di procedura, e successivamente alla soddisfazione dei creditori
- Stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto
- Disporre che, a cura del liquidatore, il decreto sia comunicato a tutti i creditori

Verona lì, 11 febbraio 2022

Allegati:

1. Nomina gestore della crisi n. 34 del 2-04-2020
2. Dichiarazione di accettazione ed indipendenza del gestore designato
3. Comunicazione ex art. 8 comma 1-quinquies L. 3/2012
4. Preventivo di spesa formulato dall'OCC dell'ODCEC di Verona
5. Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute
6. Elenco/inventario di tutti i beni del debitore recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e dei beni mobili
7. Certificazione Unica relativa all'anno 2018
8. Mod. 730/20 relativo all'anno 2019
9. Mod. 730/21 relativo all'anno 2020
10. Elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento del ricorrente e dei suoi familiari
11. Dichiarazione sostitutiva di certificazione stato famiglia
12. Scheda [REDACTED] del ricorrente
13. Contratto affitto immobile di proprietà in Mestrino (PD)
14. Assegnazione [REDACTED]
15. Visura catastale immobile di proprietà in Mestrino (PD)
16. Quotazioni OMI Mestrino (PD)
17. Copia libretto per auto [REDACTED] con documentazione fotografica
18. Disponibilità c/postepay al 08/02/2022
19. Disponibilità su carta postepay al 08/02/2022
20. Credito nei confronti dell'inquilino [REDACTED] per spese condominiali
21. Atto di precetto AMCO (già Società per la Gestione di Attività – S.G.A. Spa)
22. Pignoramento di quota dello stipendio a favore di IFIS NPL
23. Atto di omologa della separazione dal coniuge
24. Atto cessione motoscooter targato [REDACTED]
25. Relazione particolareggiata del Gestore dell'OCC dell'Odcec di Verona con relativi allegati

Verona lì, 11 febbraio 2022

[REDACTED]

[REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore n.5/2022;

viste la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 16.2.2022 da [REDACTED] unitamente alla documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. rag. Claudio Zavarise datata 11.2.2022;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo il ricorrente residente in provincia di Verona

osserva quanto segue

Il sig. [REDACTED] ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012.

Ai fini dell'ammissibilità della procedura, presentata ai sensi dell'art. 7 bis legge 3/12, si osserva che:

- a) il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12;
- b) il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è stato in precedenza ammesso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- c) il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi nella relazione iniziale, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte di debiti esigibili per complessivi € 273.356,80 di cui € 9.397,08 verso l'OCC e € 6.000 verso il professionista che l'ha assistito per la presente procedura, percepisce uno stipendio mensile di € 2.410 e il canone d'affitto dell'immobile di proprietà sito a Mestrino di €

769,66, è proprietario del citato immobile su cui grava ipoteca in relazione al mutuo inadempito con debito indicato in € 126,676,99 e di un'autovettura del 1995 colpita da fermo amministrativo, ed ha disponibilità di conto corrente per € 491,97 al momento della domanda;

- d) secondo quanto evidenziato dalla ricorrente, e verificato dal gestore della crisi, l'indebitamento è da ricondursi alla contrazione, oltre al debito per il mutuo dell'abitazione contratto nel 2003 e poi ampliato con surroga nel 2009, di ulteriori finanziamenti al consumo avvenuti in maniera frazionata negli anni, alle spese legali relative ad una vicenda [REDACTED] cui l'istante è rimasto coinvolto [REDACTED] e alle spese di mantenimento dei figli a seguito della separazione dalla moglie intervenuta nel 2015;
- e) la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi, anche a seguito delle verifiche autonomamente svolte) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei ricorrenti, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- f) allo stato non sono emersi atti dispositivi del patrimonio da parte dei debitori né atti impugnati dai creditori ovvero atti in frode negli ultimi cinque anni tali da comportare l'inammissibilità della domanda; in ogni caso il liquidatore potrà valutare la sussistenza dei presupposti per eventuali azioni revocatorie;
- g) l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è a tutti gli effetti attivo compreso nella liquidazione. La determinazione del limite di quanto occorra per il mantenimento del nucleo familiare del sovraindebitato è compito del giudice delegato e non è circoscritto all'indicazione dell'istante. Nello specifico le spese medie mensili per il sostentamento del sig. [REDACTED] sono state indicate in € 1.667,50. Si tratta di importo verificato dall'OCC, come precisato dall'OCC nell'integrazione depositata in data 28.3.2022 e congruo con gli indici ISTAT tenuto conto che l'istante vive solo ma è onerato del mantenimento dei figli. Si precisa sin da ora che al momento

della predisposizione dell'inventario dovranno essere indicati quali, tra i beni della ricorrente, possono essere effettivamente sottratti dal patrimonio liquidabile perché di nessun valore. La liquidazione del patrimonio dovrà avvenire con le modalità e secondo le tempistiche che saranno stabilite dal liquidatore nell'apposito programma di liquidatore che dovrà predisporre ai sensi dell'art. 14novies, c. 1 legge 3/12.

Va infine emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinquies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. *“Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo” è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura”* (Decreto Tribunale Verona 28.1.2021 est. Pagliuca).

Il liquidatore dovrà curare la trascrizione del presente provvedimento presso pubblici registri in relazione ai beni compresi nella liquidazione

P.Q.M.

Visto l'art. 14quinquies legge 3/12:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED] nato a [REDACTED]
- 2) nomina liquidatore il rag. Claudio Zavarise; ;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio di [REDACTED]

4) dispone che [REDACTED] comunichi al liquidatore ogni variazione delle proprie entrate e ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che nella misura eccedente l'importo di € 1.670 dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori;

5) ordina a [REDACTED] di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore i beni compresi nell'attivo da liquidare nei termini che saranno indicati dal liquidatore nel programma di liquidazione;

6) dispone che il liquidatore:

- provveda alla trascrizione del presente decreto con riferimento ai beni immobili e mobili registrati;

- provveda entro 45 giorni alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;

- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, anche con riferimento alla rottamazione dell'autovettura, dandone comunicazione al ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge3/12 assegnando termine di 15 giorni per osservazioni;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;

- provveda agli altri incombeni di cui all'art. 14novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;

7) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'anno 2022) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento documentando le proprie entrate e se siano intervenute modifiche nella situazione economica del ricorrente;

8) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (nella parte motivata, nelle richieste e nel dispositivo) di tutti i dati sensibili o riservati ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]);

Si comunichi al ricorrente, all'OCC rag. Claudio Zavarise

Verona 29.3.2022

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Silvia Rizzuto

